

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali

*Presentato l'8 febbraio 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel corso degli ultimi mesi l'Italia è stata ancora una volta interessata da numerosi e diffusi eventi calamitosi che hanno provocato ingenti danni ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private, al patrimonio culturale e abitativo, nonché alle attività produttive, con notevoli ripercussioni negative sulle popolazioni e sulle economie dei territori interessati.

Tra gli eventi più recenti e con più forte rilievo vanno sicuramente annoverati quello che, a decorrere dalla fine del mese di ottobre dello scorso anno, ha colpito la

Sicilia orientale, con la prolungata eruzione effusiva ed esplosiva dell'Etna, accompagnata da un'intensa attività sismica; il sisma che ha interessato, ancora alla fine del mese di ottobre, le province di Campobasso e di Foggia, causando anche numerose vittime; le violente alluvioni che hanno colpito ampie zone del nord Italia a metà del mese di novembre, anch'esse causa di ingentissimi danni; le ulteriori alluvioni verificatesi, nel mese di gennaio 2003, in varie zone del centro-sud per effetto delle intense e prolungate precipitazioni piovose.

In non pochi casi eventi calamitosi anche di diversa natura sono tornati a interessare gli stessi territori, con conseguente aggravamento delle ferite già inferte al tessuto economico e sociale.

In relazione a tutte le calamità intervenute sono stati attivati i meccanismi previsti dalla legislazione vigente, facendo ricorso ad ordinanze di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, attraverso le quali si è reso possibile disporre le prime misure di intervento e fronteggiare le prime e più pressanti occorrenze finanziarie.

Talora, in relazione alla complessità degli eventi, si è fatto ricorso a provvedimenti legislativi d'urgenza, come il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, emanato a seguito delle calamità verificatesi in Sicilia, Molise e Puglia. Ma anche in questo caso si è trattato di prime iniziative volte sostanzialmente a consentire le attività di soccorso e di prima assistenza in favore delle popolazioni, nonché la realizzazione dei primi interventi urgenti, diretti a favorire l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti.

In tale situazione, al fine di evitare che le attività di ricostruzione subiscano un arresto, con conseguenti ripercussioni negative sulle condizioni di vita delle popolazioni, si rende necessario assicurare le risorse finanziarie occorrenti per dare seguito alle iniziative già intraprese.

A tali esigenze si propone di dare concreta risposta il presente decreto, attraverso il quale vengono attivate le risorse preordinate nell'ambito della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), anche utilizzando quelle destinate a dare attuazione alla cosiddetta « legge obiettivo » (legge 1° agosto 2002, n. 166) e che la medesima legge finanziaria consente di impiegare per esigenze connesse alle calamità naturali.

Il provvedimento si compone di un unico articolo.

In particolare, al comma 1, vengono definite le finalità del decreto, che i sog-

getti competenti potranno perseguire attraverso la contrazione di appositi mutui, sostenuti da contributi quindicennali a carico del Fondo per la protezione civile, attivabili sulla base dei previsti limiti di impegno.

Con il comma 2 viene data immediata applicazione all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che inserisce nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi. La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando una quota parte del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Al comma 3 si fa rinvio ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nello stesso comma è stabilita la destinazione di una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse autorizzate per fronteggiare le peculiari esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali relative all'eruzione dell'Etna ed ai fenomeni sismici nella medesima area, al sisma che ha interessato le province di Campobasso e di Foggia, alle alluvioni che hanno colpito alla fine dell'anno 2002 il nord Italia ed a quelle che hanno da ultimo interessato il centro-sud dell'Italia.

Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria dei limiti di impegno di cui al comma 1, che prevede l'utilizzo di accantonamenti preordinati del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con i commi 5 e 6 si provvede, nella sua improrogabile effettività, all'attivazione organica e funzionale di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Secondo il citato articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra l'altro, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, con l'individuazione delle modalità di erogazione e delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio.

Tali risorse figurano già nelle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2002; poiché le disposizioni in questione non comportano oneri aggiuntivi per l'erario non si dà accenno delle stesse nella relazione tecnica.

Il comma 7, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a procedere alle necessarie variazioni di bilancio.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento vengono autorizzati due nuovi limiti di impegno: il primo di 38 milioni di euro con decorrenza dal 2003 e il secondo di 10 milioni di euro con decorrenza dal 2004.

I predetti limiti di impegno trovano corrispondente copertura finanziaria nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, ed in particolare nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su quota parte delle risorse ivi previste in termini appunto di limiti di impegno.

I limiti di impegno in questione saranno utilizzati per consentire la concessione di contributi da parte dello Stato in relazione ai mutui quindicennali che i soggetti commissariali competenti alla gestione delle diverse situazioni emergenziali potranno stipulare per lo scopo.

Sulla base dei tassi correnti di mercato è da ritenere che il netto ricavo complessivo dei predetti mutui potrà attestarsi in un importo globale finale valutabile in circa 500 milioni di euro.

Le disposizioni di cui al comma 2, viceversa, non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 è già iscritto in bilancio.

Per effetto della disposizione di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le originarie finalità della cosiddetta « legge obiettivo » (legge 1° agosto 2002, n. 166) cui i limiti di impegno erano preordinati, sono venute ad ampliarsi ricomprendendo in via organica le peculiari fattispecie connesse agli interventi diretti a fronteggiare le esigenze derivanti da calamità naturali, quali sono appunto quelli in questione. Si è, comunque, ritenuta necessaria la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della predetta « legge obiettivo », in quanto le risorse di cui trattasi verranno utilizzate difformemente dalle modalità previste dal citato articolo 80, comma 21, e saranno dirette ad un più ampio spettro di interventi.

Si soggiunge infine che, sulla base dei valori correnti di mercato, attraverso l'utilizzo del predetto limite di impegno, si renderà possibile attivare un volume complessivo di risorse valutabile in circa 200 milioni di euro.

Le risorse complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 consentiranno di fronteggiare in maniera adeguata le esigenze destinate a venire concretamente a maturazione nel corso dell'anno 2003.

In tale senso, le risorse rese disponibili verranno a costituire la cornice finanziaria entro la quale potrà proficuamente svilupparsi l'azione pubblica, finalizzata a risolvere i problemi del dopo emergenza nelle diverse situazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 32 dell'8 febbraio 2003*

**Misure finanziarie per consentire interventi urgenti  
nei territori colpiti da calamità naturali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con

i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-  
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0039900\*